

TRIB. (SEZ. ESECUZIONI MOBILIARI) MILANO, ORD. 23 DICEMBRE 2015

(*omissis*)

Il g.e., sciogliendo la riserva che precede, esaminati gli atti ed i documenti di causa:

- Rilevato che il precetto è stato portato alla notifica in data 21/8/15 e che in tale data è entrata in vigore la L. 6/8/15 n. 132, che ha convertito il DL 83/15 che aveva già disposto sin dal giugno che l'atto di precetto deve contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore;

- dato atto che il precetto non contiene il suddetto avvertimento e che la mancanza determina la nullità del precetto stesso;

- ritenuto che l'opposizione appare fondata su *fumus* di probabile accoglimento;

- dato altresì atto che l'opposizione era già stata introdotta con atto di citazione ai sensi dell'art. 617 co. 1 c.p.c. e che è già stata fissata la prima udienza per il prossimo febbraio, e che per tale ragione non è necessario assegnare un termine per l'introduzione del giudizio di merito;

- considerato che il potere di sospendere la procedura ai sensi dell'art 617 c.p.c. è riservato al g.e.;

accoglie l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali della presente fase di opposizione che liquida equitativamente in euro 800,00 (sulla necessità di provvedere sulle spese della presente fase di opposizione all'esecuzione vedi Cass. 22033/2011) Si comunichi alle parti.

Milano 23 dicembre 2015

Il giudice dell'esecuzione